



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI  
e COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio Consiglio autonomie locali  
ed elettorale

autonomielocali@certregione.fvg.it  
elettorale@regione.fvg.it  
consiglioautonomie@regione.fvg.it  
tel + 39 0432 555541  
fax + 39 0432 555525, 0432 555406  
I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

**Circolare n. 15 EL/R/C/Ref**

Ai Responsabili degli Uffici elettorali  
dei Comuni della Regione

Udine, 23 aprile 2018

Ai Presidenti degli Uffici di Sezione

## **TRASMESSA VIA PEC**

oggetto: **Elezioni regionali e amministrative del 29 aprile 2018** – Operazioni di votazione e di scrutinio.

Nell'imminenza delle elezioni regionali e amministrative, si ritiene utile richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio:

1. *orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali;*
2. *organizzazione di speciali servizi di trasporto nei giorni della votazione;*
3. **modalità di autenticazione delle schede di votazione;**
4. *divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari;*
5. *voto domiciliare;*
6. *operazioni successive alla votazione;*
7. *modalità dello scrutinio: omonimia dei candidati e uso dei soprannomi;*
8. *modalità dello scrutinio: voto espresso sul contrassegno del candidato Presidente;*
9. *schede contenenti voti contestati non attribuiti.*

Avuto particolare riguardo al punto 3 e seguenti, **si invitano i comuni a trasmettere copia della presente circolare ai Presidenti degli Uffici di sezione in occasione della consegna del materiale occorrente per le operazioni dell'ufficio nella giornata di sabato 28 aprile.**

### **1. Orari di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali**

Ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 28/2007 *"Nei due giorni che precedono la data delle elezioni e per tutta la durata della votazione i comuni assicurano l'apertura al pubblico dei propri uffici secondo orari e modalità tali da assicurare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale"*.

Pertanto, ciascun comune, tenendo conto della finalità di garantire l'esercizio del diritto di elettorato attivo, stabilirà gli orari di apertura al fine del rilascio delle tessere elettorali nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28, dandone adeguata preventiva informazione alla cittadinanza; domenica 29 gli uffici rimarranno aperti dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

In base all'articolo 7 del d.P.R. n. 299/2000, nel caso in cui non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il duplicato, l'ammissione al voto avviene tramite attestazione del Sindaco, previa verifica dell'iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali. Tale attestato, diversamente dal duplicato della tessera, che è un documento permanente, consente il voto soltanto nella singola consultazione.

## **2. Organizzazione di speciali servizi di trasporto nel giorno della votazione**

Al fine di facilitare l'affluenza ai seggi, nel giorno della votazione i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto (articolo 23, comma 2, della legge regionale 28/2007). I comuni, inoltre, organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale (articolo 23, comma 1, della legge regionale 28/2007).

## **3. Modalità di autenticazione delle schede di votazione**

Si richiama l'attenzione sulla diversa modalità di autenticazione delle schede elettorali delle prossime consultazioni rispetto alle elezioni politiche. Infatti, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera d), e dell'articolo 59, comma 3, lettera b), della legge regionale 28/2007, **le schede relative alle elezioni regionali e comunali sono autenticate apponendo il solo bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda.**

## **4. Divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari**

L'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 49/2008, fa divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Il comma 4 prevede che chi contravviene al divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro.

Al fine di rendere effettivo il divieto, ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 1, il Presidente dell'Ufficio di sezione, all'atto dell'ammissione al voto, invita l'elettore a depositare le apparecchiature di cui sia in possesso; le stesse sono prese in consegna dal Presidente e sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto.

## **5. Voto domiciliare**

Gli elettori in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità sono ammessi al voto domiciliare, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 28/2007.

Si ricorda che l'elettore ammesso al voto domiciliare vota per le elezioni comunali solo se elettore del comune, mentre per le elezioni regionali lo stesso deve essere elettore di un qualsiasi comune della Regione.

Sabato 28 aprile le sezioni elettorali interessate ricevono, insieme all'altro materiale, gli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare, nonché un **bollo di sezione aggiuntivo, per certificare sulla tessera elettorale degli interessati l'avvenuta espressione del voto.**

Al fine di determinare il numero di schede da autenticare, il presidente aggiorna le liste della sezione sulla base di quanto risulta dagli elenchi provvedendo, in particolare:

- ad annotare, accanto ai nominativi degli iscritti della sezione dei quali raccogliere il voto a domicilio, la particolare modalità di raccolta del voto;
- a depennare dalle liste i nominativi degli elettori iscritti il cui voto a domicilio verrà raccolto da altra sezione, dello stesso comune o di altro comune della Regione;
- ad aggiungere in calce alle liste i nominativi degli elettori, iscritti in altra sezione dello stesso comune, o di altro comune della Regione, il cui voto a domicilio sarà raccolto a cura della sezione.

Nel giorno e nelle ore prestabiliti l'Ufficio distaccato (il Presidente, uno scrutatore e il segretario dell'Ufficio di sezione) insieme ai rappresentanti di lista che ne hanno fatto

richiesta, si reca presso le abitazioni in cui gli elettori ammessi al voto domiciliare dimorano, portando con sé, tra l'altro, gli elenchi trasmessi dal sindaco ed il bollo della sezione aggiuntivo. Le schede autenticate necessarie per la votazione vengono inserite in una busta con l'indicazione del comune e della sezione.

L'avvenuta espressione del voto deve essere attestata nella tessera elettorale dell'elettore. Il numero della tessera elettorale deve essere annotato negli elenchi predisposti dal comune, a fianco del nominativo dell'elettore. Le attestazioni esibite vengono ritirate per essere allegate agli atti dell'Ufficio di sezione. Le schede votate sono raccolte e custodite in una busta e, una volta riportate presso l'Ufficio di sezione, sono immediatamente inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che hanno votato.

Successivamente, il Presidente riporta nelle liste sezionali tutte le annotazioni effettuate negli elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare. In particolare il Presidente deve:

- attestare nelle liste della sezione, a fianco del nominativo degli elettori della sezione che hanno votato a domicilio, l'avvenuta espressione del voto;
- effettuare analoga attestazione con riferimento agli elettori aggiunti in calce alle liste della sezione (elettori ammessi al voto domiciliare iscritti in altra sezione) il cui voto è stato raccolto a cura della sezione.

Gli elenchi trasmessi dal sindaco e utilizzati per la raccolta del voto domiciliare devono essere allegati, al termine delle operazioni di accertamento del numero dei votanti, alle liste della sezione e, insieme a queste, inseriti nella busta 3 R.

Le operazioni di raccolta del voto domiciliare da parte dell'Ufficio distaccato sono verbalizzate nel verbale (mod. 6/1-R, inviato al comune via e-mail e riprodotto nelle quantità necessarie). La medesima copia del verbale va utilizzata per la raccolta del voto di tutti gli elettori ammessi al voto domiciliare che dimorano nella circoscrizione della sezione. Inoltre, nel medesimo verbale viene presa nota dei casi particolari che si verificano nel corso della votazione (paragrafi 4. e 5. del verbale: elettori che restituiscono la scheda deteriorata o che votano con l'assistenza di un altro elettore).

## **6. Operazioni successive alla votazione**

Dichiarata chiusa la votazione, **l'Ufficio esegue le operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio, iniziando dalle elezioni regionali**. Concluse le operazioni di riscontro, **lo scrutinio è rinviato alle ore 8.00 di lunedì 30 aprile** (art. 44, comma 1, della legge regionale 28/2007).

Pertanto, lunedì 30 aprile l'Ufficio si ricostituisce ed effettua lo scrutinio iniziando dalle elezioni regionali e proseguendo poi, eventualmente e senza soluzione di continuità, con le elezioni comunali o con i referendum consultivi (artt. 59, comma 3, lettera e, e 59 bis, della legge regionale 28/2007).

## **7. Modalità dello scrutinio: omonimia dei candidati e uso dei soprannomi**

Si ricorda che **nelle elezioni regionali l'elettore può esprimere una sola preferenza per un candidato compreso nella lista votata; invece, nelle elezioni comunali, l'elettore può esprimere due preferenze per candidati di genere diverso.**

In relazione ai casi di **omonimia tra candidati della stessa lista**, ossia alla possibile presenza in una lista di candidati alla carica **con lo stesso cognome**, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

- in caso di identità di cognome tra due candidati della medesima lista, si deve scrivere sempre il nome e il cognome; in caso di identità, oltre del cognome, anche del nome, si deve scrivere anche la data e il luogo di nascita (articolo 46, comma 5, della l. r. 28/2007);
- se un candidato ha due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati della stessa lista circoscrizionale (articolo 46, comma 6, della l. r. 28/2007);
- in caso di identità di cognome tra candidati di liste diverse, la preferenza espressa indicando il solo cognome nell'apposito spazio a fianco del simbolo della lista votata – pur in presenza in altra lista di un candidato con identico cognome – è da considerarsi senz'altro valida (Consiglio di Stato – Sezione V, 30 gennaio 1997, n. 112).

Per quanto riguarda l'indicazione del **soprannome del candidato**, si ritiene che il voto di preferenza così espresso sia valido soltanto se il soprannome risulta dagli atti di presentazione delle candidature (Consiglio di Stato – V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2291) e sia stato quindi riportato nel manifesto delle candidature (TAR Friuli Venezia Giulia, 25 ottobre 2003, n. 730).

#### **8. Modalità dello scrutinio: voto espresso sul contrassegno del candidato Presidente**

In relazione allo **scrutinio delle elezioni regionali**, si richiama l'attenzione dei Presidenti degli Uffici di sezione su quanto disposto dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 28/2007, ai sensi del quale *“il voto per il candidato alla carica di Presidente della Regione si intende validamente espresso quando l'elettore ha tracciato un segno di voto sul nominativo del candidato o sul contrassegno o su uno dei contrassegni che contraddistinguono la candidatura dello stesso. Se la scheda non contiene altri segni di voto nella parte riservata al voto di lista e di preferenza, il voto viene attribuito soltanto al candidato Presidente”*.

Dei quattro candidati alla carica di Presidente ammessi alle elezioni regionali 2018, il candidato Fraleoni Morgera è contraddistinto con lo stesso contrassegno del gruppo di liste collegato. Ne consegue che, per questo candidato, il simbolo delle liste circoscrizionali è presente sia nella parte sinistra, prima del nome del candidato, sia nella parte destra della scheda. Alla luce del dettato normativo, quindi, si tenga presente che, in assenza di altri segni di voto, **qualsiasi voto espresso tracciando un segno nella parte sinistra della scheda deve essere considerato quale voto espresso in favore del solo candidato Presidente e non anche quale voto di lista**.

#### **9. Schede contenenti voti contestati non attribuiti**

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità dei voti contenuti nella scheda. Quando **il Presidente** ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso **decide se attribuire** (voto contestato provvisoriamente attribuito) **o non attribuire** (voto contestato provvisoriamente non attribuito) **il voto, riportando la propria decisione sul verbale**.

Per quanto riguarda la registrazione di tali voti nelle **tabelle di scrutinio**, si tenga presente che:

- il voto contestato attribuito è registrato nei voti validi;
- nel registrare i voti contestati non attribuiti, non possono essere registrati, per ciascuna scheda, due voti contestati riferiti, ad esempio, a due diversi candidati alla carica di Presidente o a due diverse liste di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciò ai fini

del corretto accertamento della corrispondenza del numero delle schede scrutinate con il numero degli elettori che hanno votato.

Per le sole elezioni regionali, le schede contenenti voti contestati non attribuiti vengono riesaminate dall'Ufficio centrale regionale, che decide sulla loro assegnazione o meno (articolo 52, comma 2, della l. r. 28/2007); tali schede vanno collocate nella **busta 5/d R**.

Da ultimo, si richiama l'attenzione sulla necessità di compilare i moduli di rilevazione dei risultati dello scrutinio in coerenza con quanto sopra indicato, ovvero:

- nel modulo S9-reg (risultato dello scrutinio riferito ai candidati alla carica di Presidente) andranno riportati i voti contestati e non attribuiti riferiti ai candidati Presidenti;
- nel modulo S10-reg (risultato dello scrutinio riferito alle liste) andranno riportati i voti contestati e non attribuiti riferiti alle liste circoscrizionali.

Ringraziando per la collaborazione e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio  
dott.ssa Annamaria Pecile  
(sottoscritto con firma digitale)